

REPUBBLICA ITALIANA

N.1276/04

Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N.7313 Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2003

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7313 del 2003, proposto da
Elefante Biagio, rappresentato e difeso da sé
medesimo, elettivamente domiciliato presso la
Segreteria della Sezione Quinta del Consiglio
di Stato in Roma, Piazza Caposferro

contro

il Comune di Turi, in persona del sindaco pro
tempore,, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Bari, 23 aprile 2003
n. 1783, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 27
gennaio 2004 il consigliere Marzio Branca;

Nessuno è comparso per la parte.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il sig. Biagio Elefante ha presentato al Comune di Turi istanza di accesso ai documenti concernenti l'appalto dei lavori ripavimentazione della strada pubblica in cui sono ubicati gli immobili in cui abita ed esercita l'attività agricola;

che, essendo l'istanza rimasta senza esito, il sig. Elefante ha proposto per la dichiarazione del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990;

che con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato dichiarato inammissibile, avendo il TAR ritenuto che il ricorrente non fosse titolare di una posizione differenziata e qualificata che lo legittimasse all'accesso agli atti richiesti;

che il sig. Elefante ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione;

che l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

che alla camera di consiglio del 27 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta per la decisione;

che l'appello risulta fondato, non potendosi condividere l'affermazione dei primi giudici circa il difetto nel ricorrente di una posizione qualificata e differenziata dalla generalità degli utenti;

che il ricorrente ha denunciato il verificarsi di una situazione palesemente anomala a causa del protrarsi oltre i termini previsti dei lavori di pavimentazione della strada in cui è sita la propria abitazione e le pertinenze necessarie all'attività agricola, con evidente pregiudizio per il godimento dei propri diritti;

che per espressa disposizione di legge (art. 23 della legge n. 241 del 1990) il diritto di accesso è destinato a consentire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, e che tale qualità non può essere negata all'interesse rappresentato dall'appellante;

che, pertanto, l'appello merita accoglimento;

che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l'appello in
epigrafe, e, per l'effetto, in riforma della
sentenza appellata, ordina al Comune di Turi di
esibire all'appellante con facoltà di estrarne
copia, i documenti relativi all'appalto dei
lavori di pavimentazione stradale riguardanti
la Via XX Settembre;

assegna per il detto adempimento il termine di
giorni 30 dalla notificazione o comunicazione
in via amministrativa della presente sentenza;
dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei
magistrati:

Agostino Elefante	Presidente
Rosalia Bellavia	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere est.

L'ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 marzo 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale